



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN SUSSIDIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE O CARROZZINE ELETTRICHE

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Richiamati gli atti con i quali è chiesto all'Amministrazione comunale di introdurre una procedura per incentivare l'acquisto di biciclette elettriche mediante il versamento di un sussidio comunale,

- il Regolamento Comunale;
- l'art. 192 della Legge Organica Comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale,

ORDINA :

1. Beneficiari:

Possono richiedere il versamento di un sussidio comunale per l'acquisto di biciclette, carrozzine o simili elettriche per cause di disabilità motoria (di seguito BICICLETTA-CARROZZINA):

1.1. Le persone fisiche domiciliate a Coldrerio;

1.2. Le attività economiche domiciliate a Coldrerio per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

2. Il sussidio ammonta al 50% del prezzo totale (IVA compresa) della BICICLETTA-CARROZZINA, ritenuto un contributo massimo di Fr. 800.--. Per le carrozzine il sussidio è riconosciuto solo se la stessa non è finanziata da enti terzi (AI, Pro Senectute, ecc.).

3. Il richiedente può beneficiare del sussidio una volta ogni 3 anni.

4. Il richiedente non può rivendere la BICICLETTA-CARROZZINA entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario dovrà rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto. Valgono le seguenti condizioni:

- vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;
- vendita dopo un anno: restituzione dei 2/3 del sussidio;
- vendita dopo due anni: restituzione di 1/3 del sussidio.

5. La BICICLETTA-CARROZZINA può essere acquistata presso un qualsiasi rivenditore in Svizzera.

6. Per poter beneficiare del sussidio, devono essere ossequiate le seguenti condizioni cumulative.

- 6.1.** La BICICLETTA-CARROZZINA deve essere stata valutata dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile InfoVEL e inserita nel catalogo ebike Ticino online (www.ebiketicino.ch).
- 6.2.** Il fabbricante della BICICLETTA-CARROZZINA deve offrire almeno un punto di assistenza tecnica nel Canton Ticino.
- 6.3.** Il fabbricante della BICICLETTA-CARROZZINA deve offrire almeno una garanzia di 2 anni.
- 7.** Procedura:
- 7.1.** La domanda di sussidio deve essere inoltrata alla Cancelleria Comunale di Coldrerio tramite l'apposito formulario, ottenibile presso gli sportelli o scaricabile dal sito internet del COMUNE (www.coldrerio.ch) unitamente alla fattura originale e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- 7.2.** A condizioni adempiute, il versamento del sussidio avverrà in un termine di 30 giorni direttamente sul conto corrente postale o bancario comunicato dal richiedente.
- 8.** Il Municipio si riserva la possibilità di esaminare e di decidere su eventuali casi particolari non contemplati nella presente ordinanza.
- 9.** Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.
- 10.** La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° agosto 2011 e resta valida fino al 31 dicembre 2014.
- 11.** La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo di 15 giorni a partire dal 1. settembre 2011 e abroga ogni precedente disposizione in materia. Ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

(Risoluzione Municipale N. 4365 del 29 agosto 2011)

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco

Corrado Solcà

Il Segretario

Pierantonio Bianchi